



# CITTÀ DI GIOIA TAURO

- CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA -

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ

COMMERCIALI SU AREE

PUBBLICHE

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 20.12.2022)

## SOMMARIO

SOMMARIO .....	2
ART. 1- OGGETTO .....	3
ART. 2- DEFINIZIONI .....	3
ART. 3 - FINALITÀ .....	4
ART. 4 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.....	4
ART. 5 - PRODUTTORI AGRICOLI-POSTEGGI RISERVATI.....	5
ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI E FIERE.....	5
ART. 6 BIS - RETE CITTADINA DEI MERCATI.....	6
ART. 7 - ORARIO DI SVOLGIMENTO .....	6
ART. 8 - COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI .....	6
ART. 8 BIS - SOSPENSIONE DEI MERCATI, FIERE E SAGRE .....	7
ART. 9 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' .....	7
ART. 10 - POSTEGGI E DIMENSIONI .....	8
ART. 11 - SCAMBIO DEL POSTEGGIO .....	8
ART. 12- POSTEGGI TEMPORANEI PER ATTIVITÀ DI STREET FOOD.....	9
ART. 13 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEI MERCATI .....	9
ART. 14 - REGISTRO DELLE PRESENZE E DELLE ASSENZE .....	10
ART. 15 - ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI .....	10
ART. 16 - MODIFICA NELLA UBICAZIONE DEI POSTEGGI .....	11
ART. 17 - SUBENTRI E REINTESTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI .....	11
ART. 18 - SISTEMAZIONE DELL'ATTREZZATURA DI VENDITA.....	11
ART. 19 - MODALITÀ' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO.....	12
ART. 20 - MODIFICHE DELLE AREE.....	13
ART. 21 - NORME IGIENICO SANITARIE .....	13
ART. 22- CIRCOLAZIONE NELLE AREE DI MERCATO .....	13
ART. 23 - GESTIONE DEI MERCATI E DELLE FIERE .....	14
ART. 24 - CANONI DI OCCUPAZIONE .....	14
ART. 25 - DE CADENZA DELLA CONCESSIONE DECENNALE DEL POSTEGGIO -	14
ART. 26 - REVOCA DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO.....	14
ART. 26BIS - SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE DI TIPO A (MERCATI).....	15
ART. 27 - COMMERCIO ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE.....	15
ART. 28 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE .....	16
ART. 29 - FIERA.....	17
ART. 30 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI NELLE FIERE .....	17
ART. 31 - SANZIONI.....	17
ART. 31 BIS - SANZIONI ACCESSORIE.....	18
ART. 32 - ITER RILASCIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.....	18
ART. 33 - NORME TRANSITORIE.....	18
ART. 34 - NORMA FINALE.....	18

## **ART. 1 - OGGETTO**

- 1) Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali, itineranti e nelle fiere, nonché il commercio nei posteggi isolati, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 114 del 31.03 1998, dalla Legge Regionale n. 18 dell'11.06.1999 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Ai fini del presente regolamento si intendono richiamate integralmente le definizioni di cui all'art. 27 del D. Lgs n. 114/98 ed dall'art. 2 della L.R.18/99.

## **ART. 2 - DEFINIZIONI**

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:
  - a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
  - b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
  - c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
  - d) per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non sia dipeso da sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo non abbia esercitato l'attività per il periodo di tempo stabilito, non viene comunque considerato presente sul mercato;
  - e) per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore titolare di posteggio ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo di tempo stabilito; per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, di eventi o di festività;
  - f) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera;
  - g) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
  - h) per posteggio isolato o fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un area mercatale;
  - i) per spunta o sorteggio: l'operazione con la quale all'inizio dell'orario di vendita dopo aver verificato le assenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede all'assegnazione per quella giornata dei posteggi temporaneamente non occupati o non ancora assegnati sempre nei limiti dei posti disponibili.

### **ART. 3 - FINALITÀ**

- 1) Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
  - a) favorire l'attuazione di una rete commerciale su aree pubbliche che renda possibile la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da porre a disposizione del consumatore anche in conformità ai parametri indicati dalla più recente normativa igienico-sanitaria;
  - b) garantire l'effettivo rispetto del principio della libera concorrenza, assicurando l'equilibrato sviluppo delle differenti tipologie distributive;
  - c) considerare con grande attenzione l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo alle conseguenze che possono derivare all'ambiente da fattori quali la mobilità, il traffico, l'inquinamento;
  - d) tutelare il centro storico ed il relativo patrimonio artistico ed archeologico attraverso un programma di mirata valorizzazione delle varie forme di commercio;
  - e) favorire una più capillare diffusione della funzione commerciale resa da mercati e fiere nelle zone più decentrate non sufficientemente servite dalla struttura commerciale esistente
  - f) valorizzare le tradizioni affermatesi negli anni nei diversi quartieri della città.

### **ART. 4 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o in forma itinerante su qualsiasi area pubblica secondo le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma uno è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche od a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma uno, lettera b) del D.L.vo 31.3.1998 n. 114, abilita i titolari della stessa anche a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di Lavoro, studio, cura, intrattenimento e svago; abilita altresì i titolari a chiedere di essere inseriti nella graduatoria dei non concessionari (spuntisti) dei posteggi di mercato.
4. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su posteggi dati in concessione per dieci anni, di cui all'art. 28, comma uno, lettera a) del D. L.vo 31.3.1998 n. 114, rilasciata da questo Comune, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi tre e quattro sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. L.vo 31.3.8 n. 114.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti

alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi qualora il titolare risulti in possesso dei requisiti previsti per entrambe le attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzato.

L'esercizio del commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche è soggetto alle norme igienico sanitarie.

7. Nelle aree demaniali marittime, l'esercizio del commercio disciplinato dal presente regolamento è soggetto a nulla osta da parte del competente Settore che, altresì, stabilisce modalità e condizioni per l'accesso alle aree precitate previo accordo con il Settore competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
8. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche.

## **ART. 5 - PRODUTTORI AGRICOLI - POSTEGGI RISERVATI**

1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione comporta il rilascio di una concessione permanente se è riferita all'intero anno solare; stagionale se è relativa ad uno o due periodi nell'anno, anche consecutivi, ciascuno della durata massima di tre mesi.
2. I soggetti possono presentare domanda di concessione di posteggio riservato ai produttori agricoli in qualsiasi periodo dell'anno, allegando autocertificazione, ai sensi del D.P.R. N°445/2000 dei requisiti professionali e morali, delle caratteristiche dell'azienda e del fondo da cui provengono i propri prodotti comprovando inoltre il mantenimento delle qualità di produttore agricolo.
3. I produttori agricoli non assegnatari di posteggio presenti alla spunta, possono partecipare all'assegnazione dei posteggi non occupati dai rispettivi titolari, per la singola giornata di mercato, nel rispetto della relativa graduatoria.
4. L'autocertificazione deve essere rinnovata al termine di ogni annata agraria nel periodo tra l'11 novembre e 31 dicembre.
5. Nel caso di aziende che pongono in vendita prodotti trasformati (formaggi, carni, salumi, miele ecc.) alla domanda va allegata copia dell'autorizzazione sanitaria o idoneità sanitaria dei laboratori di trasformazione e confezionamento.
6. Il numero totale di produttori agricoli presenti nei mercati non può comunque superare la percentuale del 15% dei titolari di autorizzazione del settore alimentare.

## **ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI E FIERE**

1. I mercati sono così classificati:
  - FIERE e Mercati **ordinari**, quando non vi sono limitazioni di carattere merceologico.
  - FIERE e Mercati a **merceologia esclusiva** quando tutti i posteggi sono organizzati: per il medesimo settore merceologico, per specializzazioni merceologiche, per settori e specializzazioni merceologiche.
  - FIERE e Mercati **straordinari** quando il mercato, pur mantenendo la medesima tipologia ed area, si tiene in giorni diversi da quelli normalmente previsti.
  - FIERE e Mercati **sperimentali** quando non è previsto che si svolgano per un

periodo superiore ai due anni con le stesse modalità, in concomitanza ad esigenze particolari di rivitalizzazione dell'area e riqualificazione dell'offerta commerciale.

2. I mercati e le fiere straordinarie sono istituiti con deliberazione di Giunta Comunale, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, su iniziativa dell'Amministrazione Comunale in occasione di particolari e straordinarie circostanze. Il calendario di questi Mercati e Fiere deve essere reso noto agli operatori interessati mediante affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web del Comune.
3. I mercati e le Fiere sperimentali sono istituiti con determinazione del Responsabile del Settore Commercio o con deliberazione di Giunta Comunale e con i medesimi atti possono essere prorogati per altri due anni previa valutazione degli esiti della sperimentazione per quanto riguarda l'impatto sul tessuto commerciale, il gradimento ed il livello di riqualificazione e di valorizzazione dell'area prodotta dal mercato.

## **ART. 6 BIS - RETE CITTADINA DEI MERCATI**

1. Sul territorio comunale vengono istituiti n. 1 mercato ordinario ogni lunedì della settimana, esclusi i giorni festivi e possono essere Istituiti anche mercati rionali o straordinari con apposito atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale al fine di valorizzare e offrire un servizio in diverse zone del territorio Comunale.
2. Infine, Il Responsabile del settore Commercio può istituire con apposito atto anche i mercati giornalieri per il solo settore merceologico alimentare.

## **ART. 7 - ORARIO DI SVOLGIMENTO**

1. Ai sensi del presente regolamento è stabilito che:
  - a. gli operatori possono accedere all'area marcatata a partire dalle ore 6,00. fino alle ore 7,00;
  - b. la vendita inizia alle ore 7,00 e finisce alle ore 13,00;
  - c. lo sgombero dei posteggi deve avvenire nella fascia oraria 13,00/14,00;
  - d. agli operatori è vietato abbandonare il posteggio prima delle ore 13,00, salvo che non ricorrano giustificati motivi, previo consenso degli addetti alla vigilanza, prima delle ore 13,00;
  - e. gli operatori (spuntisti), che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi, per accedere alle operazioni di cui al successivo art. 16 entro le ore 8,00.
2. Il Comune, può stabilire deroghe ai normali orari di vendita.
3. Non è ammesso lo svolgimento dei mercatini nelle giornate del 1° gennaio, 25 e 26 Dicembre, nella domenica di Pasqua, il 13 Agosto (festa del Patrono della città) ed il 15 Agosto. Fermo restando, a richiesta preventiva delle associazioni di categoria, la possibilità di recupero in date prossime alle giornate non ammesse.

## **ART. 8 - COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI**

1. La regolamentazione ed il controllo delle attività di commercio sulle aree pubbliche, secondo quanto indicato nei successivi articoli, spetta all'Amministrazione Comuna

le che lo esercita attraverso il Servizio Suap assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza in collaborazione con la Polizia Locale. A tale scopo il Servizio ha la facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuiti per garantire il regolare svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche. Gli operatori su aree pubbliche potranno presentare istanze ed osservazioni, in forma scritta, al Dirigente del Servizio interessato per motivi inerenti le competenze in materia di commercio su aree pubbliche.

2. Il Suap si avvale, per il controllo dei metri occupati e della relativa riscossione, dell'ufficio tributi o di società incaricate alla riscossione per conto dell'Ente.

### **ART. 8 BIS - SOSPENSIONE DEI MERCATI, FIERE E SAGRE**

1. Il Responsabile del Settore o il Comandante della Polizia Locale possono con proprio atto sospendere lo svolgimento del mercato, della fiera e delle sagre per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, o nei casi previsti dalla circolare del Ministero dell'Interno in materia di sicurezza pubblica (circolare Minniti).
2. Il sindaco quale autorità locale sanitaria, può con propria ordinanza sospendere i mercati, fiere e sagre quando vengono rilevate gravi inadempienze all'interno dei mercati, fiere e sagre dal punto di vista igienico-sanitario, previa comunicazione alle organizzazioni sindacali più rappresentative.

### **ART. 9 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche è rilasciata dal Dirigente del competente Servizio comunale con le modalità e con il rispetto delle procedure previste dalla L.R n°18/99 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'autorizzazione, e, le ricevute di pagamento delle imposte comunali previste saranno rilasciate tramite invio allo sportello telematico del Suap dell'Avviso di pagamento, le stesse devono essere esibite in originale ad ogni richiesta degli Ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza e della Polizia annonaria unitamente ad un documento di identità.
3. Gli spuntisti, al momento del rilascio dell'autorizzazione, dovranno acquistare tramite bollettino postale, appositi blocchetti di biglietti o un numero di biglietti pari alle presenze volute, composti da matrice e ricevuta. Gli Agenti contabili o l'ufficio predisposto, consegneranno agli spuntisti un numero pari di biglietti corrispondenti all'importo versato. Gli stessi dovranno staccare e consegnare al passaggio dei dipendenti preposti alla riscossione la ricevuta attestante la presenza giornaliera.
4. È fatto, inoltre, obbligo di esporre, durante la vendita, l'autorizzazione in modo visibile al pubblico. La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni ed al regolare pagamento degli anni precedenti (TARSU, TOSAP, altre imposte previste);
5. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza. Il mancato pagamento di tali somme per l'occupazione del posteggio, siano esse dovute all'Amministrazione per canone di

occupazione di suolo pubblico o ad altro titolo, oppure siano dovute ad altro soggetto per attività richieste dall'Amministrazione stessa, entro i termini previsti del presente regolamento o indicati da competente ufficio comunale, comporta l'impossibilità per l'operatore di occupare il posteggio fino alla totale regolarizzazione della sua posizione.

6. La mancata regolarizzazione della posizione entro dieci giorni dalla scadenza delle rate, comporta la decadenza dall'assegnazione del posteggio.
7. Il mancato pagamento del diritto fisso nel mercato settimanale e delle altre somme precedentemente dovute o relative a fiere da parte dell'operatore cosiddetto "spuntista" giornaliero o pomeridiano comporta la non acquisizione del punteggio nell'apposita graduatoria degli spuntisti e l'impossibilità di partecipare alla futura assegnazione di posteggi occasionalmente liberi fino al totale pagamento delle somme dovute. Il settore attività economiche dovrà verificare preventivamente al rilascio delle autorizzazioni (fiere, mercati, altre autorizzazioni commerciali) il regolare pagamento di tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni ed al regolare pagamento degli anni precedenti (TOSAP, TARSU, e/o altri canoni previsti);

## **ART. 10 - POSTEGGI E DIMENSIONI**

1. I posteggi previsti, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale del lunedì di Viale Don Sturzo, sono 140 tra Settore Alimentare, non alimentare e imprenditori agricoli.
2. Vengono definiti inoltre i perimetri entro i quali i mercati potranno sviluppare la loro estensione. Le superfici complessive delle predette aree scaturiranno tenendo conto degli spazi assegnati agli operatori, dagli spazi esistenti fra i vari banchi di vendita, nonché gli spazi di manovra degli automezzi.
3. I posteggi concessi agli operatori hanno la durata decennale con possibilità di beneficiare dei rinnovi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle Leggi e normative vigenti in materia.
4. Per la loro assegnazione si dovranno rispettare i seguenti criteri: - Divisione fra settore alimentare, non alimentare e coltivatori diretti; - Accorpamento delle tipologie merceologiche
5. L'amministrazione Comunale procede all'assegnazione di n. SEI posti nel settore food e SEI nel settore non food a beneficio di operatori operanti nei settori in questione;
6. Il posteggio non potrà essere sgomberato prima dell'orario stabilito se non in caso di gravi e comprovati motivi. Le operazioni di vendita saranno consentite esclusivamente entro i limiti dell'orario sopra indicato.
7. Chi intendesse sostituire il veicolo attrezzato per la vendita con altro di dimensioni che non consentano di stazionare nello stallone assegnato, deve preventivamente chiedere una nuova concessione all'ufficio comunale. Quest'ultimo provvederà all'assegnazione solo nel caso in cui vi siano posteggi idonei e disponibili e non ecceda la superficie del posteggio o dei posteggi rinunciati, che comunque non potrà superare i 50 mq.

## **ART. 11 - SCAMBIO DEL POSTEGGIO**

1. Può essere autorizzato, nell'ambito del mercato, lo scambio consensuale dei posteggi, nel rispetto del settore merceologico. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta e motivata degli

operatori interessati.

2. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica:
  - a) il mero adeguamento delle autorizzazioni e delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;
  - b) la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari con l'assoluto divieto di ampliare i posteggi. L'operatore che ha già usufruito dello scambio di posteggio, non potrà avanzare analoghi richiesta di ulteriori successivi scambi.

## **ART. 12 - POSTEGGI TEMPORANEI PER ATTIVITÀ DI STREET FOOD**

1. Il Comune al fine di valorizzare determinate zone e di apportare una socializzazione soprattutto tra i giovani, individua delle zone dove gli operatori del settore Street Food, possono chiedere durante i periodi dell'anno delle autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico al fine poter stanziare con il proprio mezzo attrezzato alla vendita di cibo.
2. Tali operatori devono essere in possesso di tutti i documenti amministrativi per tale attività oltre i documenti sanitari.
3. In nessun caso potrà essere autorizzata sulla sede stradale la collocazione di tavolini o gazebo.
4. È vietata la vendita di bevande in bottiglia di vetro per motivi di incolumità e sicurezza pubblica. Il limite dell'orario di vendita per tale attività è stabilito fino alle ore 22:00 (nei mesi dal 1 Ottobre al 30 Marzo) e fino alle ore 24:00 (dal 1 Aprile al 30 Settembre).
5. Le autorizzazioni da poter rilasciare nel settore "Street Food" sono stabilite in n. 5 della durata semestrale con possibile rotazione dei posteggi.

## **ART. 13 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEI MERCATI**

1. Il Comune deve far pervenire alla Regione Calabria, dal 1° al 31 gennaio e dal 1° al 31 luglio di ogni anno per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale l'elenco dei posteggi liberi, con l'indicazione delle relative merceologie e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. La domanda in bollo deve essere presentata secondo le modalità ed i tempi indicati nell'avviso di gara.

4. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due o più posteggi nell'ambito dello stesso mercato non sono accoglibili.
5. La graduatoria è approvata dal Dirigente del Servizio Attività Economiche e Produttive e viene pubblicizzata mediante affissione all'albo Pretorio del Comune per giorni trenta interi e consecutivi nonché esposta nella bacheca del competente Ufficio.
6. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati nell'ordine, i seguenti criteri:
  - a. Iscrizione camera di commercio - anzianità azienda;
  - b. Maggiore numero di presenze maturate nel mercato;
  - c. Protocollo di arrivo della domanda;
  - d. Essere in regola con i pagamenti TOSAP;
  - e. Nel caso di parità di presenze vale la maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa.

#### **ART. 14 - REGISTRO DELLE PRESENZE E DELLE ASSENZE**

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto dal Comune. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato non è presente nel posteggio entro l'orario delle ore 8,00 previsto per l'inizio del mercato, è considerato assente.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti effetti.
3. Ai fini della rilevazione delle presenze ed assenze sono previsti due registri annuali rispettivamente uno per gli operatori concessionari di posteggio e l'altro per gli operatori non concessionari (spuntisti). Nel registro devono essere annotate le presenze e le assenze dei singoli operatori per ogni giornata di mercato.
4. Le operazioni di controllo degli operatori presenti sono effettuate dal personale della Polizia Locale o da personale dipendente incaricato.
5. I certificati medici attestanti la malattia dovranno essere prodotti al Comune, Servizio Attività Economiche e Produttive, entro sette giorni dall'inizio della malattia stessa e devono contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo. Non sono ammessi ritardi oltre il suddetto periodo per la trasmissione dei certificati.
6. La mancata comunicazione della malattia costituirà assenza ingiustificata e quindi motivo di esclusione dal mercato, in caso di prolungamento della stessa oltre il periodo stabilito dalla Legge. Nel caso di società l'assenza è giustificata anche qualora l'inabilità al Lavoro riguardi un solo socio o il legale rappresentante. Il personale della Polizia Locale o il personale incaricato, provvede, inoltre, ad annotare la presenza, per ogni giornata di mercato, dei soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che non sono concessionari di posteggio.

#### **ART. 15 - ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI**

1. È ammessa la procedura della spunta giornaliera, qualora si rendessero disponibili i

posteggi non occupati dai rispettivi concessionari che, non presentandosi entro le ore 8,00, sono considerati assenti.

2. Vengono istituite due graduatorie di spuntisti distinti per settore: alimentare e non alimentare. L'aggiornamento e revisione delle suddette graduatorie avverrà con cadenza trimestrale a cura del settore Servizio Attività Economiche e Produttive, nel rispetto dei seguenti criteri.
  - a. maggiore numero di presenze rilevate dal personale addetto alla vigilanza;
  - b. maggiore anzianità d'azienda (iscrizione camera di commercio);
  - c. ordine di presentazione delle istanze al protocollo generale;
  - d. dimostrazione immediata all'organo di vigilanza della regolarità dei pagamenti dei tributi locali pregressi; Sono ammessi al diritto di spunta il 5% da calcolare per ogni settore merceologico (alimentare e non alimentare) sul numero degli operatori titolari assegnatari. L'assegnazione temporanea di posteggi è effettuata di volta in volta dal personale di vigilanza secondo le graduatorie di spunta.
3. Non possono partecipare "alla spunta" gli operatori sprovvisti dell'Autorizzazione Amministrativa in originale rilasciata dal Comune di residenza e dell'attrezzatura di vendita e di merci.
4. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

## **ART. 16 - MODIFICA NELLA UBICAZIONE DEI POSTEGGI**

1. Il Comune, in caso di ristrutturazione, soppressione o trasferimento definitivo o temporaneo, parziale o totale del mercato/o mercati riassegna i posteggi secondo i criteri indicati dalla Legge Regionale n.18/1999.

## **ART. 17 - SUBENTRI E REINTESTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa e del posteggio a nome di chi subentra, secondo i criteri stabiliti dalla legge Regione Calabria n. 18/1999, fermo restando la regolarità dei pagamenti dei canoni e tasse dovute alla data di richiesta del subentro.
2. I cedenti titolari della proprietà dell'azienda, per un periodo di almeno anni 3 (tre) non possono avanzare richiesta di autorizzazione amministrativa di tipo A per i mercati per i quali sono stati ceduti i diritti del posteggio precedentemente assegnati

## **ART. 18 - SISTEMAZIONE DELL'ATTREZZATURA DI VENDITA**

1. I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merce esposte, devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro. Le tende di protezione al banco devono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,50 metri. Le coperture non devono sporgere oltre 50 cm. rispetto allo spazio della concessione a terra e comunque consentire il passaggio dei mezzi degli operatori ritraendo quelle

- parti di tende e coperture che fuoriescano rispetto all'area del posteggio.
2. Le strutture non direttamente collegate alla vendita, quali: bancali, casse, cassette, involucri di ogni genere e carrelli "porta merce" che per motivi di spazio non possono essere collocati nel posteggio, comunque non potranno insistere nell'area mercatale; Le aste di appoggio degli ombrelloni posti a copertura dei banchi non possono essere posizionate nei corridoi di passaggio riservati agli avventori.
  3. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purché nello spazio del proprio posteggio, se concesso. Gli operatori che ammodernando la propria attrezzatura intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio, dovranno fare apposita istanza per ottenere l'aumento di dimensioni del posteggio, se possibile, oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare delle nuove strutture.
  4. In ogni caso gli operatori devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento non è permesso ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

## **ART. 19 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO**

1. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
2. È vietato dividere il posteggio con altri commercianti.
3. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a causa di forza maggiore.
4. Il titolare del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le vendite inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
5. Le tende di protezione al banco devono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,50 metri. Le coperture non devono sporgere oltre 50 cm. rispetto allo spazio della concessione a terra e comunque consentire il passaggio dei mezzi degli operatori ritraendo quelle parti di tende e coperture che fuoriescano rispetto all'area del posteggio.
6. Le aste di appoggio degli ombrelloni posti a copertura dei banchi non possono essere posizionate nei corridoi di passaggio riservati agli avventori.
7. Le strutture non direttamente collegate alla vendita, quali: bancali, casse, cassette, involucri di ogni genere e carrelli "porta merce" che per motivi di spazio non possono essere collocati nel posteggio, comunque non potranno insistere nell'area mercatale.
8. Gli strumenti destinati alla pesatura devono essere puliti e collocati frontalmente agli acquirenti, in modo che questi possano controllare il peso delle merci;
9. Il titolare di posteggio deve effettuare le mostre appese entro i limiti di spazio della concessione a terra, avendo cura di non ostruire visivamente le altre attività commerciali o creare alle medesime intralcio di qualsiasi genere, salvo l'ipotesi di auto mezzo attrezzato.
10. Le merci esposte su aree pubbliche, su banchi di vendita, ovunque collocati, debbono recare in modo chiaro e visibile l'indicazione del prezzo di vendita secondo quanto prescritto dall'art. 14 del D. Lgs. n. 114/98;

É vietato:

- a. infiggere pali al suolo o danneggiare quest'ultimo o imbrattarlo in qualsiasi modo;
- b. danneggiare la sede stradale dell'area mercatale o gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
- c. usare altoparlanti o apparecchi di amplificazione o di diffusione dei suoni. I venditori di articoli musicali dovranno contenere il volume entro limiti di tolleranza acustica;
- d. svolgere attività di battitore o la vendita in forme similari. E' considerato battitore colui che adotta una particolare tecnica di vendita che comporti un continuo intervento per richiamare l'attenzione del pubblico sulle caratteristiche tecniche dei prodotti o sulla particolare convenienza dell'acquisto;
- e. cedere parte del posteggio a terzi;
- f. effettuare la vendita a mezzo di collaboratori privi di un titolo legittimante secondo la normativa vigente; l'utilizzo di generatori di corrente e delle bombole di gas liquido a qualunque uso destinate devono essere omologate e certificate dall'operatore prima dell'utilizzo. In assenza di tali certificazioni il loro utilizzo è vietato.

## **ART. 20 - MODIFICHE DELLE AREE**

1. É data facoltà all'Amministrazione Comunale determinare temporanee modifiche alle aree, al giorno ed agli orari stabiliti solamente in caso di particolari ed imprevedibili esigenze previa (con le procedure secondo norma) la tempestiva comunicazione alle Organizzazioni di categoria.

## **ART. 21 - NORME IGIENICO SANITARIE**

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie stabilite da leggi, nazionali ed europee, regolamenti ed ordinanze in materia ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria.
2. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm 80 dal suolo.
3. L'operatore dovrà detenere su ogni posteggio un estintore a polvere di almeno tre kg. omologato e regolarmente revisionato.
4. Tutta la merce del settore alimentare deve essere coperta o sigillata adeguatamente e deve indicare la relativa provenienza. Tale disposizione non si applica ai prodotti ortofrutticoli, salvo che non ci sia una manipolazione o trasformazione dei prodotti.

## **ART. 22 - CIRCOLAZIONE NELLE AREE DI MERCATO**

1. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di pronto intervento e dei residenti.
2. É vietata la sosta dei veicoli nell'area di mercato, al di fuori dei posteggi, salvo che

non trattasi di aree a ciò espressamente destinate.

3. Il divieto di cui al comma 1 si applica, limitatamente all'orario prefissato per le vendite, anche ai mezzi dei fornitori.

### **ART. 23 - GESTIONE DEI MERCATI E DELLE FIERE**

1. I mercati sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale, e, le erogazioni dei servizi di mercato e di fiera.
2. Inoltre, due volte all'anno saranno previsti incontri con le associazioni di categoria al fine della corretta gestione e del miglioramento dei mercati e delle fiere.

### **ART. 24 - CANONI DI OCCUPAZIONE**

1. Chiunque occupi un posteggio sui mercati, fiere, sagre o per qualunque altra attività di carattere commerciale prevista dal presente regolamento dovrà versare al Comune gli importi previsti dalle leggi regolamenti vigenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Nei mercati cittadini, in relazione alle autorizzazioni di tipo A, il canone di occupazione è riscosso trimestralmente in forma anticipata entro la fine del mese antecedente il trimestre di riferimento.
2. Nelle fiere, sagre e per qualunque occupazione, il canone è riscosso prima dell'occupazione del suolo.
3. Il mancato versamento di una rata entro il termine imposto comporta il divieto di utilizzare il posteggio fino ad avvenuto pagamento della stessa maggiorata degli interessi di legge.
4. L'omesso pagamento della rata successiva o dell'importo annuale del canone della tassa di occupazione di suolo pubblico, determina la decadenza della concessione e quindi la revoca del posteggio assegnato così come stabilito dal Regolamento Comunale TOSAP e TARSU.

### **ART. 25 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE DECENNALE DEL POSTEGGIO**

1. La concessione di posteggio decade e la relativa autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a tre mesi in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata ad attività elettiva.
2. Le procedure per la dichiarazione di decadenza della concessione del posteggio e di revoca della relativa autorizzazione oltre che nei precedenti articoli del presente Regolamento sono definite dalle leggi e regolamenti vigenti in materia

### **ART. 26 - REVOCA DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata:
  - a. nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 114/1998, previsti per l'esercizio dell'attività;

- b. nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dall'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;
- C nel caso di sub ingresso, qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda o della morte del dante causa;
- d. qualora l'operatore in possesso dell'autorizzazione di tipo A non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a tre mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata ad attività elettiva periodi di non utilizzazione del posteggio ricadenti nell'anno concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere, non sono computati ai fini della revoca.
  - e. mancato pagamento delle tasse comunali e corrispettivi relativi.
2. Nell'ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma primo, il Comune , per gravi e comprovati motivi indicati dal richiedente, può disporre la sospensione dei termini di revoca dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.
  3. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine per eventuali contro deduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.
  4. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'art.29, comma 3, del decreto Lgs. N. 114/1998. La sospensione è disposta dal Dirigente del Servizio Attività Economiche e Produttive con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

#### **ART. 26 BIS - SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE DI TIPO A (MERCATI)**

1. Si procede alla sospensione dell'attività di vendita nei confronti dei titolari di autorizzazioni per un periodo non superiore a giorni venti in casi di particolare gravità o recidiva delle violazioni previste dall'art. 29 del Dlgs 114/98. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
2. Si procede, altresì, a sospensione per particolare comportamento scorretto dell'operatore nei confronti della clientela, degli addetti alla vigilanza, o per turbativa.
3. Si procede, altresì, a sospensione per la persistente (si considera persistente l'aver commesso per due volte nell'anno solare la violazione alle norme del presente regolamento) violazione alle norme contenute nel presente regolamento
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 si procede con le modalità stabilite ai sensi dell'art. 27.

#### **ART. 27 - COMMERCIO ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è permesso a tutti gli operatori muniti di autorizzazione di vendita sia di tipo itinerante sia con posteggio, purché nel giorno in cui intendono svolgere l'attività itinerante non abbiano la titolarità di posteggi fissi.
2. L'attività di vendita in forma itinerante può essere effettuata:

- a. In qualunque area pubblica non espressamente vietate dal Comune con mezzi motorizzati o altro e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e, comunque, non superiore a un'ora, trascorsa la quale il trasferimento ad altra sosta deve avvenire ad una distanza almeno mt. 500.
- b. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto.
3. È vietato per motivi di sicurezza della circolazione stradale e di compatibilità estetica nonché di pubblico interesse, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle seguenti zone:
  - a. durante l'orario di svolgimento dei mercati, all'interno dell'area mercatale e nel raggio di un chilometro da essa;
  - b. nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata; nei parcheggi riservati ai portatori di handicap; in prossimità o in corrispondenza di rotatorie, incroci o curve;
4. È in ogni modo vietata la vendita con l'uso di espositori della merce aventi altezza inferiore ad 80 cm da terra nonché collocati all'esterno delle strisce contrassegnate al suolo .
5. È vietato l'utilizzo di mezzi di amplificazione.

## **ART. 28 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE.**

1. È inoltre possibile procedere al rilascio di concessioni temporanee per la vendita di Fiori nelle giornate della "Festa della donna" e del "2 Novembre" Commemorazione dei Defunti. Le vendite dei fiori in occasione della Commemorazione dei Defunti saranno autorizzate esclusivamente in Via Pozzillo e solamente agli operatori che risulteranno essere in possesso della documentazione prevista dalla legge nella fattispecie.
2. Eventuali ulteriori assegnazioni (per la vendita dei fiori e/o alberi ) degli spazi pubblici, oltre le zone indicate per le sola ricorrenza del S. Natale, verranno autorizzate dal sindaco o suo delegato.
3. Per le assegnazioni si procederà secondo i seguenti criteri:
  - anzianità d'iscrizione al registro delle Ditte;
  - anzianità di presenza
  - Ordine cronologico di presentazione delle domande da far pervenire presso il settore del Servizio Attività Economiche e Produttive, almeno 30 gg. prima della data prestabilita pena l'esclusione dell'istanza.

Il mancato pagamento delle tasse e canoni (tosap-tarsu, ecc..) del triennio precedente è motivo di rigetto della domanda.

## **ART. 29 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI NELLE FIERE**

1. Per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori si applicano, ai fini dell'assegnazione temporanea le seguenti modalità e criteri:

essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;

presentare richiesta al Comune esclusivamente a mezzo SUAP nel periodo di 60 giorni antecedenti la manifestazione. Fa fede la data di protocollo del Comune.

Allo scopo della formazione della graduatoria di ammissione in ciascuna fiera per si seguono, nell'ordine, i seguenti criteri:

maggior numero di presenze effettive nella fiera; le presenze non effettive non danno luogo ad alcuna priorità;

in caso di parità prevale la maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa;

numero d'iscrizione al registro REA e relativa data.

2. La graduatoria è fissata all'Albo Pretorio comunale, alla porta dell'ufficio comunale competente e pubblicizzata con altro mezzo ritenuto idoneo, almeno 10 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi ed in ogni caso, dello svolgimento della fiera.
3. Agli effetti dell'assegnazione è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale ovvero di altra persona indicata in qualità di collaboratore o di familiare, in possesso di delega scritta in calce alla convocazione.
4. L'operatore che nel giorno fissato per le assegnazioni non sarà presente entro 30 minuti dall'orario stabilito verrà considerato rinunciatario per cui si procederà, allo scorrimento dei nominativi inseriti in graduatoria, aggiudicando il posteggio a primo operatore in sovrannumero e quindi escluso, ma che comunque risulta essere presente nella fase di assegnazione.
5. Le operazioni proseguiranno fino al completamento dei posti che risulteranno ancora vacanti in quanto rimasti liberi.
6. Lo sportello SUAP comunicherà all'ufficio tributi o alla società di riscossioni i metri richiesti dagli operatori. L'ufficio tributi o la società di riscossione, comunicherà al SUAP i relativi importi, quest'ultimo li trasmetterà agli operatori che una volta effettuato il versamento dovranno allegarlo alla richiesta pena ammissione degli stessi.

Il mancato pagamento delle tasse e canoni (tosap-tarsu, ecc..) del triennio precedente è motivo di rigetto della domanda

## **ART. 30 - SANZIONI**

1. Fermo restando l'eventuale applicazione di sanzioni previste per i fatti costituenti

reato, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite secondo l'importo minimo di quanto previsto dall'art. 29 del D. Lgs. Nr. 114/1998 e dall'art. 20 della L.R. n. 18/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

### **ART. 31 - SANZIONI ACCESSORIE**

1. In caso di violazione alle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell'art. 33 e fermo restando quanto disposto dall'art. 29, comma 3, del D. Lgs. n. 114/1998, è intimata dagli organi preposti alla vigilanza nello stesso verbale di contestazione la rimozione immediata delle violazioni al presente regolamento e dell'attività abusivamente svolta, e, sia nel caso di persistente violazione alle norme (si considera persistente l'aver commesso per due volte nell'anno solare la violazione alle norme del presente regolamento), che, in caso di inottemperanza all'intimazione suddetta, è disposto il sequestro ai fini della confisca della struttura e della merce compreso l'eventuale automezzo che forma oggetto dell'attività abusiva

### **ART. 32 - ITER RILASCIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

1. È obbligatorio che tutte le autorizzazioni e/o concessioni e/o licenze regolamentate dal settore attività economiche e rilasciate dal settore PATRIMONIO dovranno avere il parere preventivo del settore della Polizia Locale in quanto organo competente in materia di CdS.

### **ART. 33 - NORME TRANSITORIE**

1. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento a quanto disposto dalle normative nazionale e regionale.

### **ART. 34 - NORMA FINALE**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente atto, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni, diverse od incompatibili, contenute in precedenti regolamenti.
-